

## **RISPOSTA ENEL**

### **AL DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE 289/2018/R/COM**

**08 giugno 2018**

#### **“ARMONIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE DELLE SCHEDE DI CONFRONTABILITA’ PER I CLIENTI FINALI DOMESTICI DEL CODICE DI CONDOTTA COMMERCIALE”**

#### **OSSERVAZIONI GENERALI**

Enel, pur comprendendo le finalità perseguite dall’Autorità con la presente consultazione, suggerisce che, nella fase attuale, le Schede di Confrontabilità siano mantenute nella loro presente configurazione.

Tale proposta deriva in primo luogo dalla valutazione dell’impatto (in termini di implementazione e di costi) sui sistemi informatici dei venditori per assicurare l’aderenza alle indicazioni prospettate nel presente Documento di Consultazione (DCO); gli interventi necessari non consentirebbero di rispettare le tempistiche riportate nel documento e comporterebbero un avvicinamento alla data ad oggi prevista per il superamento delle tutele di prezzo (1 luglio 2019) a seguito della quale, come profilato da codesta Autorità, occorrerà procedere ad una revisione del ruolo della scheda di confrontabilità venendo meno l’elemento di confronto con riferimento alla stima della spesa annua della tutela.

A tale valutazione generale, se ne aggiunge un’altra più specifica concernente la finalità di rendere coerenti le informazioni del Portale Offerte (di seguito *Portale*) con quelle delle schede di confrontabilità, stanti le differenze – più dinamico il primo, più statiche le seconde - dei due strumenti.

In particolare, i venditori, dovendo predisporre la documentazione contrattuale (ivi compresa la scheda di confrontabilità) con congruo anticipo rispetto alla commercializzazione sul mercato di una determinata offerta (che sia essa una offerta nuova o già esistente), necessitano altresì di analogo anticipo anche rispetto alle quotazioni *forward* da prendere a riferimento per il calcolo della spesa annua (almeno M-2 rispetto al mese di messa sul mercato). Ciò potrebbe risultare non coerente con le modalità di calcolo e di aggiornamento del *Portale*, previste dallo stesso Regolamento (art. 17.1, laddove ci si riferisce all’ “*arco temporale significativo del mese precedente*”) e che si intendono prendere a riferimento anche per le schede.

Tale incoerenza (che ci sembra strutturale), a nostro avviso, rappresenta un ulteriore elemento rafforzativo rispetto all'istanza di mantenere le schede di confrontabilità nel loro attuale aspetto e contenuto.

Laddove codesta Autorità ritenga, invece, opportuno procedere con le proposte di modifiche oggetto del presente documento, si riportano di seguito le risposte agli specifici spunti di consultazione.

## **OSSERVAZIONI SPECIFICHE**

### **Armonizzazione delle schede di confrontabilità con il Portale Offerte**

**Q.1. Si condividono gli orientamenti dell'Autorità per l'armonizzazione dei contenuti delle schede di confrontabilità con quelli del Portale Offerte? Se no, per quale motivo?**

- **Imposte e tasse**

Si condivide la proposta di mantenere escluse, nella scheda di confrontabilità, le imposte e le tasse dal calcolo della stima della spesa annua considerando la necessaria definizione del profilo tipo del cliente per la relativa determinazione.

Tuttavia, con riferimento alle modalità di esposizione delle tasse ed imposte all'interno delle schede, si ritiene opportuno valutare ed individuare delle soluzioni che consentano ai venditori di poter rappresentare con flessibilità le nuove offerte che eventualmente si andranno a commercializzare (a titolo esemplificativo si pensi alle c.d. offerte *all inclusive*).

- **Sconti**

Si condivide la proposta di inserire nel calcolo della stima della spesa annua non solo i bonus/sconti applicati automaticamente a seguito dell'adesione all'offerta ma anche i bonus/sconti derivanti dal verificarsi di particolari condizioni. Inoltre, si richiede a codesta Autorità di valutare le modalità di esposizione del bonus nella Scheda di confrontabilità laddove quest'ultimo non concorra alla decurtazione della base imponibile e pertanto non possa essere calcolato sulla stima della spesa annua che non è comprensiva di tasse ed imposte.

- **Criteri di stima della spesa annua**

Si concorda con l'adozione dello stesso criterio previsto dal regolamento del *Portale* e con la volontà di estendere la stessa modalità anche al calcolo della stima annua della spesa dei servizi di tutela. Al riguardo si suggerisce a codesta Autorità di valutare l'opportunità che al venditore sia rimessa la facoltà di scegliere se utilizzare ed implementare nelle proprie schede di confrontabilità i dati della stima della spesa annuale (al netto delle imposte e tasse) risultanti

dalla consultazione del predetto *Portale* (art. 30.1, lett.b del Regolamento) oppure ricorrere all'algoritmo che verrà in seguito fornito. Tuttavia, come già evidenziato nelle premesse di carattere generale, per consentire ai venditori di predisporre la scheda di confrontabilità nei tempi utili alla commercializzazione sul mercato di una determinata offerta (che sia essa una offerta nuova o già esistente), è necessario che questi ultimi dispongano dei valori con largo anticipo e per tale ragione si evidenzia che le quotazioni *forward* debbano riferirsi al secondo mese solare antecedente alla messa sul mercato dell'offerta (M-2).

### **Miglioramento della chiarezza e comprensibilità delle schede**

#### **Q.2. Si condividono gli orientamenti per la semplificazione delle schede e per il miglioramento della loro chiarezza? Se no, per quali ragioni?**

Si condivide la proposta di armonizzazione sia con riferimento alle schede di confrontabilità della fornitura elettrica vs alla fornitura gas.

#### **Q.3. Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in merito alla revisione dei livelli di consumo annuo e di potenza impegnata utilizzati nelle schede per la fornitura di energia elettrica? Se no, per quale motivo?**

Si condivide la proposta.

#### **Q.4. Considerando gli orientamenti internazionali illustrati, si ritiene opportuno superare la disciplina delle schede di confrontabilità valutando la possibilità di rendere le schede puramente informative, senza la presenza di confronti, ferma restando la necessità di illustrare una stima della spesa annua per l'offerta presentata? Se no, per quale motivo?**

#### **Q.5. Nel caso in cui si decidesse di confermare lo strumento delle schede di confrontabilità, quali forme di comparazione si suggerisce di adottare una volta superato il regime di tutela?**

Si condivide la proposta di superare la scheda di confrontabilità nel suo modello attuale. Si propone, al riguardo, di fare in modo che, dopo il superamento della maggior tutela, le schede di confrontabilità diventino delle schede informative dell'offerta, cui il cliente ha aderito, con evidenza della stima della spesa annua per fasce di consumo, rimettendo al venditore la facoltà di poter anche indicare, per maggiore chiarezza espositiva, gli eventuali servizi a valore aggiunto o condizioni per l'adesione ad una determinata offerta (es: bolletta elettronica e domiciliazione bancaria).

#### **Q.6. Si condividono gli orientamenti dell'Autorità relativi alla tempistica di attuazione? Se no, per quale motivo.**

Considerando gli impatti implementativi sui sistemi informativi ed i costi che il venditore dovrà sostenere, sarà possibile procedere alle modifiche riportate nel presente DCO non prima del mese di dicembre 2018 e comunque almeno 6 mesi dalla pubblicazione della delibera che ne definisce le modifiche da apportare. Tale termine deriva anche dalla necessità di conoscere con anticipo il logaritmo da impiegare per il calcolo della stima della spesa annua.